



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Beni culturali ed ambientali

Sommario:	Tutela del paesaggio – accertamento di compatibilità paesaggistica – sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione, di cui all’art. 167, comma 5, D.lgs. n. 42/2004 - trasmissibilità.
Estremi del provvedimento:	C.G.A.R.S., ss. rr., parere n. 141/2021 del 13 aprile 2021 (aff. n. 353/2020)
Massima:	<p>Il Collegio ritiene che l’obbligo del pagamento della sanzione (o indennità) sia trasmissibile, in quanto le relative vicende sono inserite in un contesto procedimentale il cui esito provvedimentoale ha comunque quale destinatario il detentore dell’immobile, a prescindere dal relativo titolo giuridico.</p> <p>In altri termini, il beneficio dell’ottenimento della concessione in sanatoria non si può considerare isolatamente nell’ambito degli effetti finali dell’intero prodromico procedimento; sicché se è trasmissibile (come è avvenuto nel caso <i>de quo</i>) il provvedimento concessorio, devono ritenersi parimenti soggetti alla medesima circolazione giuridica anche le conseguenze effettuali riconducibili al segmento procedimentale concernente il rilascio del nulla osta, con conseguente richiesta pecuniaria.</p> <p>Tale ricostruzione trova conforto nella formulazione del comma 5 dell’art. 167 del Codice dell’ambiente, riferentesi alla detenzione materiale dell’immobile e non al titolo di provenienza, che configura il possessore dell’immobile come destinatario delle sanzioni.</p>
Note	Difforme da pareri nn. 357/2018 del 13.11.2018, 136/2018 del 20.02.2018, 529/2015 del 3.05.2016 ed altri; conformi successivi pareri nn. 159,153,167,168, 169, 215, 243 e 244 del 2021

Redattore: Avv. Francesco Schillaci